



Tua Assicurazioni S.p.A.

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Contratto di responsabilità civile autoveicoli terrestri Tua Motor / Ciclomotori e Motocicli

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

ATTENZIONE: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

In relazione ai diversi tipi di veicolo, **PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL'IMPRESA È POSSIBILE CHIEDERE**

IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte da TUA. Data aggiornamento: 01/12/2012.

A. INFORMAZIONI SU TUA ASSICURAZIONI

1 INFORMAZIONI GENERALI

TUA Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI) - Telefono: 02/2773399 - Fax: 02/2773355 - Sito internet www.tuaassicurazioni.it - e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it
TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

È iscritta all'albo imprese ISVAP n. 1.00132 del 03.01.2008

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

RCA

Le formule tariffarie applicabili al contratto sono:

- "Bonus/Malus": che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i quali TUA abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri: con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti o con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%. La formula tariffaria è applicabile a: ciclomotori uso privato, motocicli, motocarrozzette e quadricicli trasporto persone;
- "Bonus/Malus con Franchigia": che prevede l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza e riduzioni e maggiorazioni premio come indicato al punto precedente "Bonus/Malus". La formula tariffaria è applicabile a: ciclomotori uso privato, motocicli, motocarrozzette e quadricicli trasporto persone;
- **AVVERTENZA:** nella forma tariffaria "Bonus/Malus con Franchigia" è prevista l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
(Es. se è stata pattuita una franchigia di 500 euro il contraente, per ogni sinistro risarcito da TUA per un importo superiore alla franchigia, dovrà rimborsare a TUA 500 euro).
- Pejus: che prevede maggiorazioni di premio in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri: con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti o con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%. La formula tariffaria è applicabile a: quadricicli leggeri e motoslitte.

OGGETTO DEL CONTRATTO

2 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 22,4 milioni di euro (capitale sociale: 15,7 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 22,6 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 1,28 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

Il contratto RC Auto tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale).(art. 13 delle CGA)

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: TUA, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di rivalersi (ovvero di richiedere il rimborso di quanto liquidato per il sinistro), in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati nelle condizioni di polizza (artt. 14 e 15 CGA).

CVT

Le coperture assicurative offerte sono:

- **Incendio:** per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. La garanzia può essere prestata a valore intero o a primo rischio assoluto (si rimanda per maggiori dettagli agli artt. H.1 - H.2 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall'art. H.2 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Assicurazione parziale

AVVERTENZA: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 27 delle CGA).

- **Furto e rapina:** per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina se la garanzia è acquistata nella forma "Totale e parziale"; in tale forma sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso.

Furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato se la garanzia è acquistata nella forma "Totale" (si rimanda per

maggiori dettagli agli artt. J.1 – J.2 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall'art. J.2 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali.

AVVERTENZA: la garanzia può prevedere l'applicazione di uno scoperto e relativo minimo indicati in polizza, come indicato nell'art. 28 delle CGA).

Esempio: se in polizza è indicato lo scoperto 10% del danno con il minimo di 250 euro, in caso di danno al veicolo per furto parziale pari a € 500, al contraente verrà corrisposta una indennità pari a € 250, ossia l'ammontare del danno (€ 500) dedotto il minimo di scoperto (€ 250). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo di scoperto (€ 250) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad uno scoperto (50 euro) inferiore al minimo previsto dalla garanzia (€ 250).

Assicurazione parziale

AVVERTENZA: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 27 delle CGA).

Inconvenienti Incendio: TUA si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo per i danni cagionati involontariamente a terzi in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione. TUA, inoltre, si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. (Si rimanda per maggiori dettagli agli artt. R.1 – R.2 – R.3 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. R.1, R.2, R.3 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Non Auto: TUA si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata, inerente ai rischi elencati all'art. S.1 delle CGA.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. S.1, S.2, S.3 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali.

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati all'art. S.1 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

TUA, inoltre, si impegna ad assicurare il proprietario del veicolo assicurato nel caso in cui subisca un infortunio alla guida dei mezzi elencati all'art. S.4 delle CGA.

(Si rimanda per maggiori dettagli agli articoli dall'S.1 all'S.15 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. S.5, S.7, S.8, S.12 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali.

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati all'art. S.6 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato all'art. S.9 delle CGA.

Esempio:

somma assicurata per invalidità permanente per infortunio: € 100.000,00;

franchigia del 10%;

In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 15% l'indennizzo dovuto all'assicurato è pari complessivamente a 5.000,00 euro ed è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto $100.000 \times (15\% - 10\%) = 5.000,00 \text{ €}$

Assistenza: TUA mette a disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle CGA (dall'art. VD.1 all'art. VD.5 – dall'art. VE.1 all'art. VE.21 – dall'art. VF.1 all'art. VF.27). Le prestazioni vengono erogate per il tramite di Europe Assistance S.p.A., Piazza Trento 8 – 20135 Milano.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall'art. VD.1 all'art. VD.5 – dall'art. VE.1 all'art. VE.21 – dall'art. VF.1 all'art. VF.27 cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Protezione legale: per il rimborso delle spese legali occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle CGA (dall'art. Y.1 all'art. Y.15). La gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. Y.2, Y.9 e Y.10 cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali

AVVERTENZA: la garanzia è prestata con il massimale indicato in polizza e le prestazioni variano a seconda della formula contrattuale scelta così come disciplinato dall'art. Y.1, dall'art. Y.3 all'art. Y.6

INFORTUNI

Protezione conducente: per gli infortuni che l'assicurato subisce durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza.

La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

(Si rimanda per maggiori dettagli agli articoli dallo Z.1 allo Z.14 delle CGA)

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così

come meglio disciplinato dagli art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali

AVVERTENZA: al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata e della garanzia scelta al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato agli artt. 2.6, 2.8 e 2.9 cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio

Esempio:

- somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 100.000,00 euro;
 - franchigia del 3%;
- In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% l'indennizzo dovuto all'assicurato è pari complessivamente a 7.000,00 € ed è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto $100.000 \times (10\% - 3\%) = 7.000,00$ euro.

PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO/DISDETTA (ARTT. 4 E 5 DELLE CGA)

Il contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo.

AVVERTENZA: il contratto, salvo diversa pattuizione, non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio

3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA

TUA, oltre alla garanzia di R.C. Auto, assicura anche i danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento;

Le estensioni di cui sopra sono prestate entro i limiti indicati all'art. 13 CGA).

4 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RCA (ART.13 delle CGA)

I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art. 129 della Legge e precisamente:

- Dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- Dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- Dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.

5 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

AVVERTENZA: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (art. 2 delle CGA).

6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alla garanzia diverse dall'R.C.A. l'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio. In difetto, il pagamento del danno non è dovuto o è

dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato

Esempio: l'assicurato cambia il veicolo e non comunica alla Società i dati identificativi del nuovo mezzo. Il veicolo nuovo è soggetto a tentato furto e l'assicurato chiede il risarcimento per i danni parziali subiti. Il pagamento del danno non è dovuto.

7 PREMI

Determinazione del premio

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo indicato sul contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

Frazionamento

E' ammesso il frazionamento semestrale con maggiorazione del premio nella misura del 4%

Pagamento del premio

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali o semestrali) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Rimborso del premio pagato e non goduto

AVVERTENZA: in caso di vendita, conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo il contraente può chiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (artt. 6, 8, 21 delle CGA).

Applicazione di sconti di premio

8 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

TUA si impegna a trasmettere al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

TUA comunica al contraente e senza oneri, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito in occasione dell'invio dell'attestazione sullo stato di rischio.

Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet della compagnia (www.tuaassicurazioni.it)

9 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - CLASSE DI MERITO

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza e relativo al Contraente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato. L'attestato sullo stato del rischio ha una validità di 5 anni.

Per maggiori dettagli sui meccanismi di assegnazione della classi di merito universale (C.U.) e in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rimanda a quanto contenuto nella condizione speciale F "Bonus/Malus" Autoveicoli uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo.

AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (C.U.), riportata sull'attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.Auto di ciascuna compagnia.

10 RECESSO

Le condizioni di premio relative alla proposta di rinnovo del contratto vengono fornite presso l'Agenzia alla quale è assegnato il con-

tratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso (art. 4 delle CGA).

Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, TUA manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente.

Nel caso in cui le parti formalizzassero comunque la risoluzione del rapporto mediante invio della disdetta con raccomandata o a mezzo telefax almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto.

11 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si **prescrivono nel termine di dieci anni**, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile)

11bis DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al pagamento del premio, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto nessun sinistro. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta per iscritto da spedire a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A.,

Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano, congiuntamente ai seguenti documenti: certificato, contrassegno, carta verde originali e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti TUA Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Qualora si sia verificato un sinistro la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera, TUA Assicurazioni S.p.A. si rivarrà nei confronti del Contraente per le spese sostenute.

12 REGIME FISCALE

La polizza R.C.A. è soggetta:

- all'imposta nella misura del 12,5% (in funzione del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, l'aliquota d'imposta può variare in funzione della provincia di residenza);
- al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5%.

Aliquota	Garanzia
2,5%	Protezione conducente
10%	Assistenza
12,5%	Protezione legale
13,5%	Incendio, furto, inconvenienti incendio,
2,5%	Non auto per la parte di garanzia infortuni
22,25%	Non auto per la parte di garanzia di responsabilità civile generale

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

RCA

Risarcimento diretto

In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile, l'assicurato può chiedere l'applicazione della procedura di risarcimento diretto. Per ulteriori approfondimenti in merito all'applicabilità o meno della procedura di risarcimento diretto e le relative procedure liquidative si rimanda a quanto contenuto all'art. 149 della Legge, agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 254/2006 e all'art. 18 bis delle CGA.

Denuncia di sinistro

AVVERTENZA: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

Centri di liquidazione

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.tuaassicurazioni.it

Pagamento dei sinistri

Il termine entro il quale l'impresa formula l'offerta di risarcimento per la liquidazione e pagamento del sinistro è fissato in:

- 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti;

- 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte;
- 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in caso di lesioni a persone

14 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Per la procedura da seguire al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero si manda a quanto previsto dall'art. 153 della Legge e all'art. 18 delle CGA.

Sinistro con veicolo non assicurato

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

15 FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Per i contratti in Bonus/Malus, alla scadenza annuale è data facoltà al contraente di evitare o di ridurre la maggiorazione di premio (malus), rimborsando a TUA l'/gli importo/i da essa corrisposto/i al/i terzo/i danneggiato/i, per il/i sinistro/i liquidato/i nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. TUA provvederà quindi a riclassificare il contratto.

Qualora il sinistro sia stato definito in base alla convenzione inden-

nizzo diretto, il contraente dovrà rimborsare il/i sinistro/i, ai sensi del DPR n. 254 del 18.7.06, direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 – 00198 ROMA.

A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del sinistro, TUA procederà a riclassificare il contratto.

16 ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Il contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, TUA comunica l'accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile dell'Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l'accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

17 SINISTRI –LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

GARANZIE DIVERSE DALLA RCA

Denuncia del sinistro

AVVERTENZA: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità come indicato degli art. 26 e Z.11 delle CGA.

AVVERTENZA: la gestione di eventuali sinistri relativi alle coperture assicurative "Assistenza", e "Protezione legale", è affidato alle Società indicate nei rispettivi capitoli di cui al punto B della presente nota informativa

Per la garanzia Protezione conducente è richiesta la visita medica nell'ipotesi indicate all'art. Z.12 delle CGA.

Determinazione, liquidazione e pagamento del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno, per la procedura di liquidazione e pagamento del danno si rimanda a quanto contenuto nell'art. 27 delle CGA.

Centri di liquidazione

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.tuaassicurazioni.it

18 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazioni società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/2773470
E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza E nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito <http://ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziarie.

19 ARBITRATO

Relativamente alle garanzie diverse dall'R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo periodo individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il contratto (art. 33 delle CGA).

AVVERTENZA: è fatta salva la facoltà per l'assicurato di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

20 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Glossario

Accessori:

Aggravamento del rischio:

Area aeroportuale:

Assicurato:

Assicurazione:

Assicurazione

"a valore intero":

apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili)

variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno

area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione

il contratto di assicurazione

forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, all'assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno

**Assicurazione
"a primo rischio assoluto":**

forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale

Atto vandalico:

atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.

C.G.A.:

Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il contratto

C.V.T.:

è l'acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc..)

Circolazione:

il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio

Conducente:

colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione

Danno totale:

perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

Ebbrezza:

superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia:

somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Furto:

sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Incendio:

combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente:

l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza

Infortunio:

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili

Invalidità permanente:

perdita o riduzione definitiva ed irreversibile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Legge:

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private

Massimale:

l'importo fino a concorrenza del quale TUA presta l'assicurazione

Minimo non indennizzabile:

importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.

Optionals:

elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al prezzo base di listino.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione

Premio:

la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società

Proprietario:

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

R.C.A.:

Responsabilità Civile Auto

Rapina:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni

Responsabilità concorsuale:

responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro

Responsabilità principale:

responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro

Rivalsa:

diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

Scoperto:

parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Scoppio:

repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

Sinistro:

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia

Sostanze stupefacenti o

sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Psicotrope:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni

Terzi:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni

Tariffa:

i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto

TUA:

TUA Assicurazioni S.p.A.

Per la sezione Assistenza "Start" ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Assicurato:

Il contraente della polizza, il proprietario ed il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo.

Struttura organizzativa:	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell' anno – che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni previste in polizza.
Contraente:	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Decorrenza e durata:	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
Estensione territoriale:	L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e all'Estero.
Furto:	Il reato, previsto dall' art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Guasto:	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l' Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio:	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente:	Evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico
Prestazione:	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Rapina:	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sinistro:	Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Società:	TUA Assicurazioni S.p.A.
Veicolo:	Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto cose e/o persone, camper, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,70; motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.


Per la sezione Protezione Conducente ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo indicato in polizza.
Fatto accidentale:	l'evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non prevedibile, sempreché tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
Sinistro o caso assicurativo:	il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione.
Unico sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.
Beneficiario:	la persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale TUA deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari in parti uguali tra loro.
Circolazione:	il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente:	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.
Istituto di cura:	ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ricovero:	la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Data aggiornamento: 01/12/2012

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DOTT. ANDREA SABÌA**



7 di 7

MOD. FASMOT 5 ed. 12/2012

Premessa

Le seguenti condizioni costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello TUAMOT 1 ed. 12/2012 e del Fascicolo Informativo (Modello FASMOT 5 ed. 12/2012). Data aggiornamento: 01/12/2012

Norme comuni a tutte le sezioni di polizza
Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 2 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta riportata sui documenti assicurativi) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell'Art. 4 "Adeguamento del premio. Se il contraente non paga le rate di premio intermedie l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00). Qualora il contratto sia emesso per le sole garanzie Corpi Veicoli Terrestri e Protezione Legale, non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00). In questi casi il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- **assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato TUA o all'agente in qualità di agente di**

TUA. Per importi pari o superiori a 5.000,00 euro dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione al ministero di competenza;

- **ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente TUA.**

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante."

Art. 4 - Modifica delle condizioni di premio e di polizza

Il contratto ha una durata annuale.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o della proposta di rinnovo.

Le indicazioni circa la nuova proposta di premio, sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso.

Art. 5 - Art. 5 - Disdetta del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, TUA manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente.

Nel caso in cui le parti formalizzassero comunque la risoluzione del rapporto mediante invio della disdetta con raccomandata o a mezzo telefax almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto.

Art. 6 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il contraente è tenuto a comunicare a TUA l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo. In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all'acquirente del veicolo, **previa restituzione a TUA del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde** (se rilasciata) da parte del contraente. TUA prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita appendice rilasciando i predetti nuovi documenti a nome del nuovo proprietario.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tale motivo, TUA non rilascerà l'attestato di rischio.

Il contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro veicolo: il contraente può chiedere, previa restituzione del certificato, contrassegno e Carta Verde (se rilasciata) relativi al veicolo alienato o consegnato in conto vendita, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo familiare convivente. Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede:

- al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione, se il veicolo sostituito appartiene al medesimo settore tariffario;
- al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione, se il veicolo sostituito appartiene a diverso settore tariffario.

Per le garanzie diverse dalla sezione R.C. Auto nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato qualora il contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, **TUA si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.**

Qualora il veicolo sostituito, sia che appartenga allo stesso settore che ad un settore diverso, comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Nel caso di diminuzione del premio, TUA effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

b) risoluzione del contratto: il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua se oltre **alla restituzione del certificato, contrassegno e della Carta Verde (se rilasciata) venga consegnata anche fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.** Nel caso di veicolo dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo alla data di messa in conto vendita **purché in pari data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. In difetto, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.**

Qualora sottoscritta la garanzia R.C. Auto è fatto salvo quanto previsto all'Art. 21.

Art. 7 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, **TUA vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.** Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Art. 8 - Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Il proprietario può optare per:

- a) risolvere il contratto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, **il Contraente sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio** con diritto dalla restituzione della

parte di premio come disposto al comma precedente.

Qualora il contratto sia stipulato con clausola bonus/malus, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso TUA entro 5 anni dalla data del furto.

- b) Sostituire il contratto con altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare convivente (art. 6 delle Condizioni Generali di assicurazione).
- c) Sospendere il contratto (articolo 20 delle Condizioni Generali di assicurazione).

Per il punto b) il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del nuovo veicolo e, in ogni caso, copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, o un familiare convivente si sia già avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma, ed in relazione alla facoltà di cui alla lettera c) abbia già provveduto alla riattivazione con altro veicolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 6 per motoveicoli/ciclomotori (C.U. 14).

Qualora il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non si sia avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, il contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata, o alla classe 10 per motoveicoli/ciclomotori, (C.U. 18), a seconda che venga riassicurato presso TUA rispettivamente entro 1 anno, o oltre, dalla data del furto.

In caso di rinvenimento del veicolo il contraente è tenuto a fornire copia del verbale di ritrovamento del veicolo rubato redatto dalla Pubblica Autorità.

La mancata consegna dei documenti previsti comporta l'assegnazione alla classe 10 per motoveicoli/ciclomotori, (C.U. 18).

Art. 9 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 10 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da TUA.

Art. 12 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 bis - Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè come condizione di procedibilità della stessa. dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile

R.C. Auto Ciclomotori/Motocicli

Condizioni generali

Art. 13 - Oggetto del contratto

TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Non sono considerati terzi i soggetti di cui all'art. 129 della Legge.

TUA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

TUA assicura inoltre:

- la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, **escluso il caso di incendio;**
- la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione nel limite del massimale RCA indicato in polizza.

Art. 14 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- b) **nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- c) **nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;**
- e) **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- f) **se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;**
- g) **per i rischi derivanti dalla circolazione, per motivi professionali o di lavoro, all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.**

h) nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Ai fini dell'Assicurazione non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici dell'assicurazione il conducente del veicolo assicurato e limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi i seguenti soggetti:

- 1) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2)

Art. 15 - Limitazione e rinunce al diritto di rivalsa

Con riferimento alla personalizzazione "tipo guida" riportata nell'articolo successivo, **TUA eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato da TUA con il massimo di 5.000,00 euro, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate alla guida secondo la formula di personalizzazione tariffaria riportata in polizza.**

Tuttavia la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

TUA, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, salvo che:

- il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato in occasione del sinistro stesso e /o
- sia conseguenza di sanzioni amministrative comminate dalle autorità intervenute a seguito del sinistro. In quest'ultimo caso il termine dei 45 giorni opererà trascorsi al massimo 180 giorni dal sinistro.

E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo al momento del sinistro.

Art. 15bis - Cessione del Credito

Le parti pattuiscono, che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto a meno che

TUA abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 16 – Parametri di tariffazione

La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stato stipulato il contratto.

Per i ciclomotori ed i motocicli, inoltre, viene tenuto conto della scelta operata dal Contraente tra una delle formule di personalizzazione del "tipo guida" sotto riportate:

- GUIDA LIBERA: alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica;
- GUIDA ESPERTA (personalizzazione valida per motocicli uso privato): alla guida del motociclo è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 35 anni compiuti. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica.
- AZIENDA: alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica (personalizzazione valida per ciclomotori e motocicli uso privato)

Art. 17 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 17 bis – Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da TUA a titolo definitivo per uno o più sinistri

Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare a TUA, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati a titolo definitivo da TUA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.

In caso di sinistro/i liquidato/i sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente TUA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA, l'effettivo ammontare del/i risarcimento/i e corrispondere il/i relativo/i importo/i direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell'informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del/i sinistro/i, TUA procederà a riclassificare il contratto.

La facoltà del presente articolo sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

Art. 18 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistri), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, che **deve essere inviata a TUA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato** o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, TUA ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto.

L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di incidenti stradali con controparti estere la richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli

stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica

Art. 18 bis – Risarcimento diretto – Modalità per la denuncia del sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni, il danneggiato deve inviare la richiesta secondo le modalità previste nella Nota Informativa osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. sopraccitato.

Art. 19 - Gestione delle vertenze

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

TUA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

TUA ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'assicurato.

Art. 20 - Sospensione di garanzia

Non è prevista la sospensione del contratto per questa tipologia di veicoli.

Sospensione

Art. 21 – Distruzione, demolizione o esportazione del veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contraente è tenuto a darne comunicazione a TUA fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione al P.R.A..

Il contraente in tali circostanze ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo: il contraente può chiedere **previa restituzione del certificato, contrassegno e carta verde** (se rilasciata) del veicolo distrutto, demolito o esportato, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per altro veicolo.

Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Nel caso di diminuzione del premio, TUA effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia:

- un familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a in base allo stato di famiglia);
- un convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro

dello stesso tipo.

b) Risoluzione del contratto: in tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione di:

- **certificato, contrassegno e Carta Verde (se rilasciata);**
- **attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).**

Per i contratti di durata inferiore all'anno TUA non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di documentata vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, TUA restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

c) Cessione del contratto: il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo dandone immediata comunicazione a TUA attraverso l'Agenzia a cui è in carico il contratto, che emetterà appendice a nome del nuovo proprietario.

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all'Agenzia.

Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà valido fino alla sua naturale scadenza.

TUA non rilascerà l'attestazione sulla stato del rischio.

d) Sospendere il contratto: (articolo 20 delle Condizioni Generali di assicurazione)

Art. 22 - Attestato di rischio

TUA invia l'attestato di rischio, salvo quanto previsto dal successivo Art. 23, all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. L'attestato di rischio contenente:

- la denominazione di TUA;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestato di rischio viene rilasciato;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni;

- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione, nel caso in cui il contratto stesso sia stato stipulato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" contiene altresì:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- la classe di merito di Conversione Universale (denominata in seguito C.U.) di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva secondo le norme di cui alla condizione speciale F.

L'attestazione è rilasciata anche nel caso di accettazione della proposta di rinnovo del contratto.

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, TUA invia l'attestato di rischio all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente.

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente, TUA rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato di rischio su richiesta del contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria

Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquistandone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 23 - Casi di non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio

Si precisa che TUA, nel caso di contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, non rilascia l'attestato di rischio, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Condizioni Speciali RC Auto

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in polizza

N - Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

TUA, a parziale deroga dell'art. 14, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

V - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, TUA si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente o società vincolataria o società di leasing;
- comunicare all'ente o società vincolataria o società di leasing ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'ente o società vincolataria o società di leasing con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
- non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il

consenso scritto dell'ente o società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente o società vincolataria fin d'ora autorizzata dal contraente.

Resta inteso che l'impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente o società vincolataria o società di leasing con lettera raccomandata.

F - "Bonus/Malus" - Motocicli

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 17 e che si articola in 15 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" che segue:

TABELLA DEI LIVELLI DI PREMIO

Classi di merito
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" se relativo a:

- 1) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- 2) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
- 3) veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.

Il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o voltura la P.R.A. risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, **il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato** nel periodo tra la data di acquisto e la data di effetto del contratto.

Relativamente al punto 3 **il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.**

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" sopra riportata e classe di merito C.U. 18.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla società di leasing nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

b) Veicolo già assicurato

Nel caso il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, determinata secondo la "Tabella" sotto riportata, utilizzando l'attestazione di rischio o la dichiarazione di risoluzione del rapporto per i contratti conclusi a distanza, rilasciata dal precedente assicuratore.

Qualora sull'attestato di rischio sia riportata la classe di merito C.U. per la determinazione della classe si dovrà far riferimento direttamente al punto 2.

In caso contrario la classe di merito viene determinata come segue:

1. determinazione della classe C.U. come segue:
 - a. la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità pregressa e come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- b. In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.
2. una volta determinata la classe C.U. si determina la classe di merito sulla base della tabella di collocazione sottoriportata:

Classe di conversione universale	0 Sinistri tabella sinistrosità pregressa*	1 Sinistri tabella sinistrosità pregressa*	2 o più Sinistri tabella sinistrosità pregressa*
1	1E	3	10
2	1E	3	10
3	1E	3	10
4	1E	3	10
5	1D	4	10
6	1C	5	10
7	1B	6	10
8	1A	7	10
9	1	8	10

10	2	9	10
11	3	10	10
12	4	10	10
13	5	10	10
14	6	10	10
15	7	10	10
16	8	10	10
17	9	10	10
18	10	10	10

* Per sinistri s'intendono quelli pagati o posti a riserva se con danni a persona

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" riportata in premessa e C.U. 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 mesi. Tuttavia, qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiarati ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire dell'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)). Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, **il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo** e il contratto è assegnato:

- alla classe di merito **6** (C.U. 14) o,
- alla classe di collocazione della colonna "0 sinistri negli ultimi 5 anni", qualora sul contratto temporaneo sia indicata una classe C.U. diversa da 14.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di 3 mesi, si applica la disposizione di cui al quinto comma.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma Tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato alla classe di merito **6** della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa (C.U. 14).

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del

passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 11, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 11 e 12 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assegnazione della classe di merito **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale la presenza o meno di sinistri.**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione come previsto dalla lettera b).

d) Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla classe di merito **10** (C.U. 18) effettuata ai sensi della disposizione di cui alla lettera a), ultimo comma, e alla lettera b), quarto comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA entro la data di scadenza del contratto.

e) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14), a meno che **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una classe di bonus secondo le regole previste alla lettera b).

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe **10** (C.U. 18).

f) Proseguimento del rapporto assicurativo

Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsa-

bilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 o più sinistri
1E	1E	2	10
1D	1E	3	10
1C	1D	4	10
1B	1C	5	10
1A	1B	7	10
1	1	7	10
2	1	8	10
3	2	9	10
4	3	9	10
5	4	9	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base delle regole evolutive della tabella sotto riportata:

TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

F - "Franchigia con Bonus/Malus" - Motocicli

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza. **Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a TUA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** TUA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, TUA alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo, prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un *familiare convivente*.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe **6** (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale.

i) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 17 e che si articola in 15 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" che segue:

TABELLA DEI LIVELLI DI PREMIO

Classi di merito
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" se relativo a:

- 1) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- 2) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
- 3) veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.

Il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o voltura la P.R.A. risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, **il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato** nel periodo tra la data di acquisto e la data di effetto del contratto.

Relativamente al punto 3 **il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.**

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" sopra riportata e classe di merito C.U. 18.

b) Veicolo già assicurato

Nel caso il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, determinata secondo la "Tabella" sotto riportata, utilizzando l'attestazione di rischio o la dichiarazione di risoluzione del rapporto per i contratti conclusi a distanza, rilasciata dal precedente assicuratore.

Qualora sull'attestato di rischio sia riportata la classe di merito C.U.

per la determinazione della classe si dovrà far riferimento direttamente al punto 2.

In caso contrario la classe di merito viene determinata come segue:

1. determinazione della classe C.U. come segue:

- c. la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità progressa e come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- d. In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità progressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità progressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

2. una volta determinata la classe C.U. si determina la classe di merito sulla base della tabella di collocazione sottoriportata:

Classe di conversione universale	0 Sinistri tabella sinistrosità progressa*	1 Sinistri tabella sinistrosità progressa*	2 o più Sinistri tabella sinistrosità progressa*
1	1E	3	10
2	1E	3	10
3	1E	3	10
4	1E	3	10
5	1D	4	10
6	1C	5	10
7	1B	6	10
8	1A	7	10
9	1	8	10
10	2	9	10
11	3	10	10
12	4	10	10
13	5	10	10
14	6	10	10
15	7	10	10
16	8	10	10
17	9	10	10
18	10	10	10

* Per sinistri s'intendono quelli pagati o posti a riserva se con danni a persona

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" riportata in premessa e C.U. 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 mesi. Tuttavia, qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiarati ai **sensi e per gli effetti**

degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire dell'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)). Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, **il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo** e il contratto è assegnato:

- alla classe di merito **6** (C.U. 14) o,
- alla classe di collocazione della colonna "0 sinistri negli ultimi 5 anni", qualora sul contratto temporaneo sia indicata una classe C.U. diversa da 14.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di 3 mesi, si applica la disposizione di cui al quinto comma.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma Tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato alla classe di merito **6** della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa (C.U. 14).

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 11, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 11 e 12 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assegnazione della classe di merito **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di avere fatto richiesta**

dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale la presenza o meno di sinistri.

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione come previsto dalla lettera b).

d) Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla classe di merito **10** (C.U. 18) effettuata ai sensi della disposizione di cui alla lettera a), ultimo comma, e alla lettera b), quarto comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA entro la data di scadenza del contratto.

e) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14), a meno che **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una classe di bonus secondo le regole previste alla lettera b).

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe **10** (C.U. 18).

f) Proseguimento del rapporto assicurativo

Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 o più sinistri
1E	1E	2	10
1D	1E	3	10
1C	1D	4	10
1B	1C	5	10
1A	1B	7	10
1	1	7	10
2	1	8	10
3	2	9	10
4	3	9	10

5	4	9	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base delle regole evolutive della tabella sotto riportata:

TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, TUA alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il

F - "Bonus/Malus" - Ciclomotori

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 17 e che si articola in 15 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" che segue:

TABELLA DEI LIVELLI DI PREMIO

Classi di merito
1E
1D

veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo, prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un *familiare convivente*.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe **6** (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale.

i) Sostituzione alla scadenza annuale per cambio forma tariffaria

Il passaggio dalla presente tariffa "Franchigia con Bonus/Malus" a tariffa "Bonus/Malus", è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del contratto.

In tal caso il premio per l'annualità successiva viene calcolato con riferimento alla classe di merito maturata secondo le regole evolutive della presente sezione "Franchigia con Bonus/Malus".

l) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

1C
1B
1A
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **6** della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" e C.U. 14 se relativo a:

- 1) veicolo posto in circolazione per la prima volta;
- 2) veicolo assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà;
- 3) veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.

Il contraente è tenuto a fornire copia di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino le circostanze di cui sopra, ovvero l'appendice di cessione del contratto, ovvero il certificato di circolazione. Qualora la data di acquisto o del passaggio di proprietà risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, **il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato** nel periodo tra la data di acquisto e la data di effetto del contratto. Relativamente al punto 3 **il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.**

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" sopra riportata e classe di merito C.U. 18.

b) Veicolo già assicurato

Nel caso il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, determinata secondo la "Tabella" sotto riportata, utilizzando l'attestazione di rischio o la dichiarazione di risoluzione del rapporto per i contratti conclusi a distanza, rilasciata dal precedente assicuratore.

Qualora sull'attestato di rischio sia riportata la classe di merito C.U. per la determinazione della classe si dovrà far riferimento direttamente al punto 2.

In caso contrario la classe di merito viene determinata come segue:

1. determinazione della classe C.U. come segue:
- e. la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità progressa e come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- f. In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità progressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità progressa riportasse delle

annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

2. una volta determinata la classe C.U. si determina la classe di merito sulla base della tabella di collocazione sotto riportata:

Classe di conversione universale	0 Sinistri tabella sinistrosità progressa*	1 Sinistri tabella sinistrosità progressa*	2 o più Sinistri tabella sinistrosità progressa*
1	1E	3	10
2	1E	3	10
3	1E	3	10
4	1E	3	10
5	1D	4	10
6	1C	5	10
7	1B	6	10
8	1A	7	10
9	1	8	10
10	2	9	10
11	3	10	10
12	4	10	10
13	5	10	10
14	6	10	10
15	7	10	10
16	8	10	10
17	9	10	10
18	10	10	10

* Per sinistri s'intendono quelli pagati o posti a riserva se con danni a persona

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" riportata in premessa e C.U. 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiararsi ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire dell'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia**

del precedente contratto assicurativo.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto è assegnato:

- alla classe di merito **6** (C.U. 14) o,
- alla classe di collocazione della colonna "0 sinistri negli ultimi 5 anni", qualora sul contratto temporaneo sia indicata una classe C.U. diversa da 14.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al quinto comma.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma Tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato alla classe di merito 6 della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa (C.U. 14).

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 11, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 11 e 12 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assegnazione della classe di merito **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale la presenza o meno di sinistri.**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione come previsto dalla lettera b).

d) Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla classe di merito **10** (C.U. 18) effettuata ai sensi della disposizione di cui alla lettera a), ultimo comma, e alla lettera b), quinto comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA entro la data di scadenza del contratto.

e) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) a meno che **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non consegnino una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione del contratto ad una classe bo-**

nus secondo le regole previste alla lettera b).

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe **10** (C.U. 18).

f) Proseguimento del rapporto assicurativo

Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 o più sinistri
1E	1E	2	10
1D	1E	3	10
1C	1D	4	10
1B	1C	5	10
1A	1B	7	10
1	1	7	10
2	1	8	10
3	2	9	10
4	3	9	10
5	4	9	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base delle regole evolutive della tabella sotto riportata:

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17

7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, TUA alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale

successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo, prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso. La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un *familiare convivente*.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe **6** (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale.

i) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

F - "Franchigia con Bonus/Malus" - Ciclomotori

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza. **Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a TUA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** TUA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 17 e che si articola in 15 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" che segue:

TABELLA DEI LIVELLI DI PREMIO

Classi di merito
1E
1D
1C
1B
1A
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" e C.U. 14 se relativo a:

- 1) veicolo posto in circolazione per la prima volta;
- 2) veicolo assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà;
- 3) veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.

Il contraente è tenuto a fornire copia di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino le circostanze di cui sopra, ovvero l'appendice di cessione del contratto, ovvero il certificato di circolazione. Qualora la data di acquisto o del passaggio di proprietà risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, **il cliente è tenuto a fornire di-**

chiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di acquisto e la data di effetto del contratto. Relativamente al punto 3 il **contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.**

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" sopra riportata e classe di merito C.U. 18.

b) Veicolo già assicurato

Nel caso il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, determinata secondo la "Tabella" sotto riportata, utilizzando l'attestazione di rischio o la dichiarazione di risoluzione del rapporto per i contratti conclusi a distanza, rilasciata dal precedente assicuratore.

Qualora sull'attestato di rischio sia riportata la classe di merito C.U. per la determinazione della classe si dovrà far riferimento direttamente al punto 2.

In caso contrario la classe di merito viene determinata come segue:

1. determinazione della classe C.U. come segue:
- g. la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità pregressa e come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- h. In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

2. una volta determinata la classe C.U. si determina la classe di merito sulla base della tabella di collocazione sotto riportata:

Classe di conversione universale	0 Sinistri tabella sinistrosità pregressa*	1 Sinistri tabella sinistrosità pregressa*	2 o più Sinistri tabella sinistrosità pregressa*
1	1E	3	10
2	1E	3	10
3	1E	3	10
4	1E	3	10
5	1D	4	10
6	1C	5	10
7	1B	6	10
8	1A	7	10
9	1	8	10
10	2	9	10

11	3	10	10
12	4	10	10
13	5	10	10
14	6	10	10
15	7	10	10
16	8	10	10
17	9	10	10
18	10	10	10

* Per sinistri s'intendono quelli pagati o posti a riserva se con danni a persona

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" riportata in premessa e C.U. 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiarati ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire dell'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evince che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto è assegnato:

- alla classe di merito **6** (C.U. 14) o,
- alla classe di collocazione della colonna "0 sinistri negli ultimi 5 anni", qualora sul contratto temporaneo sia indicata una classe C.U. diversa da 14.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al quinto comma.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma Tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato alla classe di merito 6 della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa (C.U. 14).

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 11, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 11 e 12 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assegnazione della classe di merito **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale la presenza o meno di sinistri.**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione come previsto dalla lettera b).

d) Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla classe di merito **10** (C.U. 18) effettuata ai sensi della disposizione di cui alla lettera a), ultimo comma, e alla lettera b), quinto comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA entro la data di scadenza del contratto.

e) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) a meno che **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione del contratto ad una classe bonus secondo le regole previste alla lettera b).**

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe **10** (C.U. 18).

f) Proseguimento del rapporto assicurativo

Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o

superiore al 51%.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 o più sinistri
1E	1E	2	10
1D	1E	3	10
1C	1D	4	10
1B	1C	5	10
1A	1B	7	10
1	1	7	10
2	1	8	10
3	2	9	10
4	3	9	10
5	4	9	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base delle regole evolutive della tabella sotto riportata:

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, TUA assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà

all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso. La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad ecce-

zione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un *familiare convivente*.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe **6** (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale.

i) Sostituzione alla scadenza annuale per cambio forma tariffaria

Il passaggio dalla presente tariffa "Franchigia con Bonus/Malus" a tariffa "Bonus/Malus", è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del contratto.

In tal caso il premio per l'annualità successiva viene calcolato con riferimento alla classe di merito maturata secondo le regole evolutive della presente sezione "Franchigia con Bonus/Malus".

l) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

F - "Pejus"

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità o "Pejus".

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione del contratto nel caso di:

1. veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
2. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
3. veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita, per il quale l'incarico di vendita non sia andato a buon fine

Il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare e il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Relativamente al punto 3 il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.

In difetto il premio dovuto sarà aumentato del 25% (C.U. 18).

b) Veicolo assicurato con altra impresa

Nel caso in cui il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicheranno le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma della lettera e) qualora dall'attestazione di cui all'art. 134 della Legge rilasciata dal precedente assicuratore, esse risultino dovute.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma "Franchigia", il contratto è stipulato senza alcuna maggiorazione.

Nel caso il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, determinata secondo la "Tabella" sotto riportata, utilizzando l'attestazione di rischio o la dichiarazione di risoluzione del rapporto per i contratti conclusi a distanza, rilasciata dal precedente assicuratore.

Qualora sull'attestato di rischio sia riportata la classe di merito C.U. per la determinazione della classe si dovrà far riferimento direttamente al punto 2.

In caso contrario la classe di merito viene determinata come segue:

1. determinazione della classe C.U. come segue:

- la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità pregressa e come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 12 e meno di 5 anni, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In assenza di tale dichiarazione, o qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 5 anni o in mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25% (C.U. 18).

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 5, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 5 e 6 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

Nel caso in cui il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. **Il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo;** in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione del 25% (C.U. 18).

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di maggiorazione del premio, **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.**

d) Revisione della maggiorazione

La maggiorazione di cui alla lettera a), ultimo comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA entro la data di scadenza del contratto.

e) Proseguimento del rapporto assicurativo

Per le annualità successive a quella della stipulazione, qualora nel periodo di osservazione, quale definito dall'Art. 19, venga pagato un sinistro, il premio dovuto sarà aumentato del 5%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%, se vengono pagati 3 o più sinistri l'aumento sarà del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persona per i quali TUA abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

f) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **6**, a meno che **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione del contratto ad una classe bonus secondo le**

regole previste alla lettera b). La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il premio dovuto sarà maggiorato del 25%.

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, TUA alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo, prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

La sostituzione del contratto qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del coniuge del proprietario, in comunione dei beni. Qualora il coniuge del proprietario usufruisca del diritto al mantenimento della classe di merito, **lo stesso dovrà produrre copia dello stato di famiglia corredato di un'autocertificazione che certifichi il regime di comunione dei beni.**

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

i) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

l) Tabella di conversione da classe C.U. a Pejus per ciclomotori trasporto cose e quadricicli leggeri

Limitatamente ai ciclomotori trasporto cose e quadricicli leggeri l'assegnazione alla classe di merito C.U. avviene sulla base di quanto previsto al punto b) terzo comma della presente condizione.

Qualora **il contraente presenti un'attestazione** di rischio con indicata la classe C.U. di assegnazione, l'assegnazione al "pejus" di pertinenza avverrà come da tabella seguente, considerando i sini-

stri già liquidati o posti a riserva se con danni a persone nel periodo di osservazione pregresso.

Classe C.U. di assegnazione	0 Sinistri nell'ultimo P.O.	1 Sinistro nell'ultimo P.O.	2 Sinistri nell'ultimo P.O.	3 o più Sinistri nell'ultimo P.O.
Da classe 1 a classe 18	Tariffa fissa (Pejus)	Pejus + 5%	Pejus + 15%	Pejus + 25%

La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base della "Tabella delle regole evolutive della classe C.U." sotto riportata.

Classe di merito C.U.	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14

04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Rischi diversi

Premessa

Ogni singola garanzia della sezione "Rischi diversi" è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle "Norme comuni a tutte le sezioni di polizza" e dalle seguenti norme comuni.

Le seguenti garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in polizza e qualora ne sia stato pagato il relativo premio

Norme comuni alle sezioni diverse da R.C. Auto

Art. 24 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e Principato di Monaco nonché per tutti gli altri Stati dell'Unione europea e per Croazia, Liechtenstein, Svizzera e Andorra.

Qualora sia stipulata anche la copertura Responsabilità civile da circolazione, l'assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 25 - Adeguamento automatico del valore assicurato

Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno 6 mesi alla data di stipulazione del contratto, TUA, limitatamente alle autovetture, provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" e, di conseguenza, il relativo premio. Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal contraente.

L'adeguamento automatico non sarà effettuato:

- Quando il valore del modello dell'autovettura non è pubblicato dalla rivista "Quattroruote";
- quando all'atto dell'emissione la marca e il modello non sono stati selezionati dai listini della rivista "Quattroruote".

Art. 26 - Denunce di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800 entro tre giorni da quello in

cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro sarà richiesta l'indicazione della data, del luogo, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).

Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo, attenendosi a quanto previsto dal successivo Art. 30, 3° e 4° comma.

In caso di incendio, furto, rapina o comunque di sinistro di origine presumibilmente dolosa, deve essere fatta tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità del danno. Copia di tale denuncia è da allegare alla denuncia di sinistro.

Art. 27 - Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che si considera danno totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto siano pari o superiori al valore commerciale del portafoglio al momento del sinistro, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" per i veicoli in esso indicati, mentre per quelli non ricompresi in tali listini si farà riferimento alle riviste specializzate. Gli optional e gli accessori sono compresi in tale valore. Si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino.

Il danno totale relativo ad autovetture uso privato, limitatamente ai 6 mesi successivi la data di prima immatricolazione, sarà liquidato senza tener conto del degrado d'uso, con riferimento al valore di

listino e nei limiti della somma assicurata.

Il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli uso promiscuo, sarà liquidato senza tenere conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, della linea di scarico (marmitta) e del motore.

Il valore dei pezzi di ricambio, relativi a gomme, batteria, linea di scarico e motore, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

Relativamente alla sola garanzia "Kasko", qualora sottoscritta, si conviene invece che:

- in caso di danno totale si dovrà sempre tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino;
- il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli uso promiscuo, che si verifica entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione, sarà liquidato senza tenere conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, della linea di scarico (marmitta) e del motore. L'indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso, mancato godimento o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero e custodia del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, TUA risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, in proporzione al rapporto tra i canoni pagati fino al momento del sinistro e i canoni complessivi.

Art. 28 - Scoperto e franchigia

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia, TUA corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale minimo, o della franchigia, che resterà a carico dell'assicurato.

Art. 29 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la residenza del contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.

I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti

sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 30 - Riparazioni-sostituzioni in natura delle cose danneggiate

TUA ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

L'assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o far effettuare altre riparazioni prima di avere ricevuto il consenso di TUA.

Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale consenso non avviene entro 15 giorni lavorativi dalla data della denuncia di sinistro, questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di TUA.

In tal caso l'Assicurato deve comunque:

- **conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- **presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.**

Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Relativamente al veicolo, in caso di danno totale, a richiesta di TUA, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo. Per la sola garanzia "Furto", **l'assicurato deve per questo produrre a TUA i seguenti documenti:**

- **estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativo al veicolo rubato;**
- **certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;**
- **procura notarile a vendere nel caso previsto dal seguente Art. 32;**
- **la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;**
- **certificato di chiusura inchiesta, a semplice richiesta di TUA.**

Art. 32 - Recupero

L'assicurato è tenuto ad informare TUA non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo: TUA risponde dei danni a norma dell'Art. 29 e seguenti. In tal caso, TUA si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo: l'assicurato ha la facoltà di scegliere se procedere alla vendita del veicolo tramite TUA oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo a TUA. Nel primo caso **l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di TUA ed agevolando le operazioni connesse.** Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se TUA ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra TUA e assicurato.

Incendio

Art. H.1 - Oggetto del contratto

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Qualora espressamente richiamata in polizza la prestazione in forma a "primo rischio assoluto", l'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata dall'Art. 27.

Art. H.2 - Esclusioni

Sono **esclusi** dall'assicurazione:

- 1) **i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;**
- 2) **i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inonda-**

- zioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 3) **i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 4) **i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 5) **i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;**
- 6) **i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.**

Furto e rapina

Art. J.1 - Oggetto del contratto

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma "Totale");
- furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso (forma "Totale e parziale").

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono tuttavia compresi se conseguenti a collisione con veicoli identificati.

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, può essere prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Art. J.2 - Esclusioni

Dalla garanzia sono **esclusi**:

- 1) **i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro-**

- rismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 2) **i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 3) **i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 4) **i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.**

Non Auto

Responsabilità civile per guida di mezzi non soggetti alla legge

Art. S.1 - Oggetto del contratto

TUA con il limite massimo di 250.000 euro per ogni sinistro, si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, le-

sioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata, inerente ai seguenti rischi:

- a) proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
- b) uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
- c) proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità quali

- d) carrozzelle per disabili anche elettriche;
- e) proprietà o uso di mezzi, nell'ambito di impianti sportivi, di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
- f) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
- g) in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato. La garanzia è prestata con una franchigia di 250 euro.

Art. S.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- 2) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente;
- 3) subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica;
- 4) subiti da persone che in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- 5) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- 6) derivanti da proprietà o possesso, uso e guida, di veicoli e natanti a motore, nonché di mezzi per il volo da diporto e sportivo;
- 7) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 8) da furto;
- 9) dalla partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività sportiva professionale;
- 10) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 11) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;

- 12) da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- 13) dalla proprietà o uso di mezzi comunque assoggettati al rispetto della Legge.

Art. S.3 - Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Infortunati proprietario alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo o come trasportato su mezzi pubblici

Condizioni generali

Art. S.4 - Oggetto del contratto

TUA si impegna ad erogare le prestazioni stabilite in polizza, nel caso in cui il proprietario del veicolo assicurato, durante il periodo di validità della polizza, subisca un infortunio alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge quali:

- a) velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
 - b) monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
 - c) apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche;
 - d) nell'ambito di impianti sportivi, mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
 - e) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
- ovvero in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- f) colpa grave dell'assicurato;
- g) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- h) atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Inoltre l'assicurazione comprende:

- i) asfissia non dipendente da malattia;
- j) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- k) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- l) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- m) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- n) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. S.5 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) infortuni subiti alla guida di mezzi soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge o comunque a motore non elettrico;
- 2) infortuni subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
- 3) sport aerei in genere, o che comunque prevedano l'uso di mezzi aerei, compreso il volo da diporto o sportivo (deltaplano, paracadute, parapendio e simili);

- 4) la pratica dei seguenti sport: guidoslitta, bungee jumping, slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), downhill, hockey a rotelle e su ghiaccio motonautica, immersione subacquea con quatorespiratore, navigazione in mare in solitaria, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, sport equestri;
 - 5) la partecipazione a corse, gare, nonché le relative prove ed allenamenti;
 - 6) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
 - 7) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché da persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
 - 8) gli infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, farmaci), nonché le malattie correlate all'abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
 - 9) gli infortuni causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
 - 10) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
 - 11) subiti nell'esercizio di attività professionali;
 - 12) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile a termini di polizza;
 - 13) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
 - 14) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
- La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%

in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. S.6 - Forma di garanzia

La garanzia è prestata per le seguenti somme assicurate:

- caso morte: 100.000 euro;
- caso invalidità permanente: 100.000 euro.

Art. S.7 - Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, TUA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, TUA liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, TUA ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. S.8 - Invalidità permanente da infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;
- b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

amputazione di:	
- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5%
- un altro dito del piede	1%
- una falange dell'alluce	2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
anchilosi del ginocchio in estensione	25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica	15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- dodicesima dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. S.9 - Franchigia su Invalidità Permanente

Per le prestazioni previste dall'Art. S.8 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10%. Se l'invalidità permanente supera il 10% del totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.

Art. S.10 - Invalidità specifica

Si conviene che i casi di invalidità permanente, indennizzabili a termini di polizza, di grado non inferiore al 66%, accertato con i criteri di cui all'Art. S.8, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

Art. S.11 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;
- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica

dall'infortunio;

- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.

Art. S.12 – Criteri di indennizzabilità

TUA indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità o malattie o minorazioni preesistenti (sia in caso di aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Quindi, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, TUA corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. S.13 – Valutazione del danno ed operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di due periti medici, nominati uno per parte con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei periti medici la documentazione

eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio consulente mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Art. S.14 – Pagamento dell'indennizzo

TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. S.15 – Rinuncia all'azione di surrogo

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Assistenza Start

Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia):

800.833.800

Oppure al numero di Milano: **02-58.28.69.82**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. targa e modello del veicolo;
4. numero di polizza preceduto dalla sigla **TULI**;
5. indirizzo del luogo in cui si trova;
6. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Servizi di assistenza

Art. VD.1. Soccorso stradale – Traino

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice

o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché **entro un raggio di 25 Km** dal luogo in cui si è verificato l'evento.

La Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico,

manca di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VD.2 Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "traino".

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.

Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento l'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. VD.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. VD.4 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro di Euro 60 a notte per persona e di Euro 300,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

Art. VD.5 DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Light, Vip, Top.

- **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.**
- **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**
- **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, moto-**

ciclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.**
- **Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.**
- **Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.**
- **Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.**
- **L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.**
- **A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha ero-**

gato la prestazione.

Protezione legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è affidata da TUA ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con Sede e Dir. Generale in viale Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411;
- Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045/8290557;
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045/8290449.

Spese garantite

Art. Y.1 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 4;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 5;**
- d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- e) le spese di giustizia;
- f) il contributo unificato (D.L. 11/03/02 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- g) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella

Minima auto

Art. Y.3 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:**
 - per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La copertura **non opera** quindi per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
 - Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, **opera con un massimale elevato ad euro 20.000.**

Incidenti

Art. Y.4 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. Y.11 comma 3.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. Y.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a :

- a) **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- b) **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

TUA non si assume il pagamento di:

- a) **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- b) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

- per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 9).

- b) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alla lettera b) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

- a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:**

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che

si trovi in stato di ebbrezza.

Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, opera con un massimale elevato ad euro 30.000.

- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 Codice delle Assicurazioni) esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 9).

- b) sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) **l'assistenza** nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo as-

sicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;

d) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa;

e) **ARAGTEL - Consulenza Telefonica (operante solo se il veicolo assicurato è un'autovettura ad uso privato).**

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le prestazioni previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.508.008**, "ARAGTEL", a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Patente

Art. Y.5 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate all'assicurato/conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo la cui **targa** sia indicata in polizza e precisamente:

- a) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le **sanzioni amministrative** accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

La presente prestazione opera in deroga all'Art. Y.10 punto 1), limitatamente alla materia amministrativa;

b) **proporre opposizione o ricorso** avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti **la decurtazione di un punteggio pari o superiore a 4 punti**. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;

c) presentare **ricorso amministrativo o giurisdizionale** alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che determinano **l'illegittima variazione del punteggio sulla patente** dell'Assicurato.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere a), b), c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Controversie

Art. Y.6 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) sostenere controversie nascenti da pretese **inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché **il valore in lite sia superiore a 250 euro ed inferiore a 52.000 euro**.

La presente garanzia, in deroga all'Art. Y.7, opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite:

- le controversie relative all'acquisto di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato;
- le controversie relative alla vendita del veicolo assicurato e dichiarato in polizza avvenuta fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.

- b) **l'assistenza di un interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della liber-

tà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;

c) **proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione** avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale, sempreché **il valore in lite sia superiore a 250 euro**.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e **limitatamente alla materia amministrativa**;

d) gli **arbitrati** per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

e) **anticipo** da parte di TUA, fino ad un **importo massimo equivalente in valuta locale a 11.000 euro, della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. **L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi a TUA entro un mese dalla data di erogazione.**

Norme comuni alla sezione

Art. Y.7 - Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di procedimento penale, nonché quelle previste dall'Art. Y.4 lettera b) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Per le prestazioni garantite agli Artt. Y.5 lettera b), Y.3 lettera b), Y.4 lettera d), Y.5 lettera a), Y.6 lettera c) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Art. Y.8 - Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione

Le garanzie della presente sezione valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. Y.9 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative e per le indennità;
- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, nel caso di controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a TUA, nei modi e nei termini del successivo Art. Y.11, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia **non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modi-

ficazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale ed amministrativa;
 - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
 - per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;
 - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 - se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
 - nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
 - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
 - per controversie nei confronti di TUA salvo quanto disposto dall'art. Y.4 e di ARAG.
- Inoltre, le garanzie "Patente", di cui all'Art. Y.5, non sono valide:
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Y.5;
 - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
 - limitatamente agli Artt. Y.3 lettera b), Y.4 lettera d), Y.5 lettere a) e b), Y.6 lettera c) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Art. Y.11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a TUA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è ve-

rificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG.

Art. Y.12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) **informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- b) **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. Y.13 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta concordata tra ARAG ed il legale a norma dell'Art. Y.11, la pratica verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti

fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra ARAG ed il legale incaricato.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e TUA e/o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la possibilità dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. Y.14 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. Y.15 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da ARAG/TUA.

Protezione conducente

Condizioni generali

Art. Z.1 - Oggetto del contratto

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza.

La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a) colpa grave dell'assicurato;
- b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- c) atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Inoltre l'assicurazione comprende:

- d) asfissia non dipendente da malattia;
- e) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, **con esclusione della malaria;**

- i) le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.**

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. Z.2 - Le esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) **partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;**
- 2) **gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;**
- 3) **infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti in-**

fermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;

- 4) gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- 5) gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- 6) gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
- 7) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- 8) il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man;
- 9) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- 10) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- 11) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. Z.3 - Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omero con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
amputazione di:		
- un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un altro dito del piede		1%

dell'assicurato, TUA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, TUA liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, TUA ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'assicurato e quello del coniuge non legalmente separato o il *convivente more uxorio*, il capitale verrà corrisposto con la maggiorazione del 100% con il limite massimo indennizzabile di 200.000 euro, **a condizione che risultino fiscalmente a carico dell'assicurato e/o del coniuge deceduti uno o più figli minori o con handicap (intendendosi per tali le persone riconosciute con invalidità non inferiore al 66%).**

Art. Z.4 - Invalidità permanente da infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;
- b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

- una falange dell'alluce	2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
anchilosi del ginocchio in estensione	25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragala	15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- dodicesima dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. 2.5 - Criteri di indennizzabilità

TUA indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicu-

rato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, TUA corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. 2.6 - Franchigia su Invalidità Permanente

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie.

1. sulla parte fino a 200.000 € di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado di invalidità permanente accertato, della **franchigia percentuale indicata in polizza**. Nel caso in cui in polizza sia riportata la dicitura "Franchigia 0%", la liquidazione dell'invalidità permanente avverrà sulla base della seguente tabella:

GRADO % DI IP ACCERTATO	% DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA
1%	0,3%
2%	0,6%
Oltre 2%	Pari al grado di IP accertato

Art. 2.7 - Invalidità specifica

In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 25% della totale, non si applicano le franchigie dell'articolo che precede, mentre in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore a 66% della totale TUA riconoscerà l'intera somma assicurata.

Art. 2.8 - Rimborso spese cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, TUA assicura **fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale** il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute, nei 180 giorni successivi all'infortunio:

- a) Se c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale
 - a1) accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici);
 - a2) onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endo-protesi applicate durante l'intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o

praticati durante il ricovero;

a3) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**).

Per le spese di cui ai punti a1) e a3) il rimborso viene riconosciuto **fino al massimo del 30%** della somma assicurata;

a4) tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infornuto. **Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.**

b) Se non c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale. Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (**escluse le spese di natura alberghiera**). Per queste spese **il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 20% della spesa documentata e con il minimo di 100 euro per ogni sinistro. Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.**

c) Cure e protesi dentarie da infornuto

c1) cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche;

c2) protesi dentarie **con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infornuto.**

Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", TUA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e **dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale**, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Art. Z.9 - Diaria da ricovero

TUA, in caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato per infornuto, corrisponde allo stesso l'indennità giornaliera prevista in polizza per ciascun giorno di degenza, **per la durata massima di 180 giorni** per ogni infornuto e per un periodo **non superiore a 300 giorni per più sinistri** che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo. **Il giorno di dimissione dall'istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni.** Non si fa luogo ad indennizzo se il periodo di degenza è pari o inferiore a 3 giorni. Se il periodo di degenza supera i 3 giorni, l'indennità viene corrisposta senza applicazione della franchigia. In caso di day hospital, purché per un periodo continuativo **non inferiore a 3 giorni**, salvo giorni festivi, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% dell'indennità giornaliera prevista in polizza per il caso di ricovero.

Art. Z.10 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Art. Z.11 - Denuncia del sinistro

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, **l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali ac-**

certamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infornuto;**
- **certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infornuto;**
- **copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.**

Per la garanzia "Indennità per ricovero" TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato, a ricovero ultimato e su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Per la garanzia "Diaria", TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta.

Per la garanzia "Rimborso spese cura", TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione:

- **intervento chirurgico, alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa;**
- **accertamenti diagnostici ambulatoriali, alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate.**

Qualora il debito per spese mediche dell'assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, TUA pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell'assicurato, dedotte le franchigie pattuite. TUA effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute. TUA si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. Z.12 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra TUA e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le par-

ti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

L'assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

Art. Z.13 - Pagamento dell'indennizzo

TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, de-

termina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. Z.14 - Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco